


Comune di Laglio
(Provincia di Como)



**PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO**

**VIGENTE D.C.C. 29.03.2011 n° 11 B.U.R.L. 27.07.11 n° 30
1^ VARIANTE D.C.C. 24.02.17 n° 11 B.U.R.L. 17.05.17 n° 20**

2^ VARIANTE

RELAZIONE

V2-Re

Valutazione Ambientale Strategica V.A.S.:

Dott. arch. Giuseppe Tettamanti *iscr. albo di Como n° 165-A*

dicembre 2022

Valutazione Ambientale Strategica V.A.S.:

Dott. arch. Giuseppe Tettamanti *iscr. albo di Como n° 165-A*

ADOZIONE

OSSERVAZIONI/APPROVAZIONE

1 PREMESSA

Il Comune di Laglio è dotato di P.G.T. approvato con D.C.C. 29.03.2011 n. 11 (BURL 27.07.2011 n. 30).

Successivamente è stata apprestata ai sensi dell'art. 13 comma 14bis LR. 12/05 e s.m.i. una rettifica con D.C.C. 27.11.2014 n. 27 (B.U.R.L. 29.07.2015 n. 31).

Una prima variante ha conseguito l'approvazione con D.C.C. 24.02.17 n. 11 (BURL 17.05.17 n. 20).

Inoltre a far tempo dalla suddetta vigenza urbanistica alcuni interventi edilizi sono stati realizzati in regime di atti convenzionati a mente dell'art. 14 NTA vigenti.

La Giunta Comunale con propria deliberazione 23.02.2022 n. 6 ha dato avvio al procedimento di formazione della presente 2^a variante al PGT, individuando contestualmente le Autorità Competente e Procedente secondo le disposizioni impresse dall'art. 4 commi 3bis e 3ter L.R. 12/05 e s.m.i.

A seguito della pubblicazione in data 25.02.2022 del connesso avviso, alla scadenza ivi stabilita del 17.03.2022 risultano pervenute 4 istanze/suggerimenti ai quali aggiungere altri depositati fuori termine.

In ogni caso, espletati questi adempimenti, con determina 14.03.2022 n. 1/117 è stato conferito l'incarico esterno per la suddetta formazione.

2 LINEE PROGRAMMATICHE

A quasi 5 anni dall'ultimo aggiornamento del PGT, incentrato soprattutto sul perfezionamento normativo del Piano delle Regole, considerate altresì le innovazioni legislative nazionali (L. 55/19, L. 120/20, L. 108/21, L. 34/22) e regionali (l.r. 22/17, l.r. 17/18, l.r. 18/19, l.r. 13/20, l.r. 7/21, l.r. 11/21, l.r. 9/22) nel frattempo intervenute è emersa la necessità di introdurre il dovuto adeguamento finalizzato all'ulteriore miglioramento dei comportamenti normativi propri del pari Piano delle Regole e del Piano dei Servizi.

Il tutto comprende le specifiche ricadute sugli ambiti territoriali omogenei in termini di rimodulazione previsionale.

Inoltre, tenuto conto degli eventi calamitosi che nel luglio 2021 hanno interessato in particolare il comune di Laglio e dei programmi di intervento straordinario disposti all'uopo con DGR 11.10.21 n. XI/5365, la variante ha lo scopo di recepire a livello normativo le prescrizioni di natura idrogeologica connesse a tali interventi (segnatamente la Valle del Caraello), in esito alle disposizioni impresse dall'Ordinanza della Protezione Civile n. 798/2021 (G.U. 1.10.21 n. 235).

In ogni caso, non verificandosi incremento di consumo di suolo, la variante rientra fra le tipologie ammesse dall'art. 5 quarto comma della LR. 31/14 conformemente alle linee tendenziali impresse dall'integrazione PTR approvata con D.C.R. 19.12.18 n. XI/411 (BURL 13.03.19 n. 11), nelle more dell'adeguamento del PTCP di cui al comma 3 pari art. 5 e della revisione del PTR in attuale fase di post-adozione (D.C.R. 2.12.21 n. XI/2137, BURL 29.12.21 n. 52).

A tale proposito occorre però precisare che siffatta conformità non è dovuta poiché la variante riguarda le sole componenti operative (Piano delle Regole) e strutturale (Piano dei Servizi) del PGT.

Tuttavia a prescindere dallo scenario sopra descritto rileva sottolineare come la presente variante risulti conforme all'art. 38 NTA del PTCP vigente rispetto a quanto certificato nel Provvedimento Dirigenziale di Compatibilità Provinciale 11.03.2011 n. 4/11632 in ordine alla superficie

ammissibile per le espansioni (mq. 20.711). Infatti la superficie prevista dal PGT, mq. 4.044, già ridotta nel contesto della 1^ variante a mq. 2.972 (4.044-1.072), rimane inalterata. E' doveroso inoltre ricordare "ad abundantiam" che in sede di PGT non è stato calcolato l'incremento addizionale riconducibile ai criteri premiali contemplati dall'art. 40 pari NTA del PTCP.

3 LA VARIANTE: IDENTIFICAZIONE E CONTENUTI

3.1 AMBITI COINVOLTI E RELATIVI INTERVENTI:

A- il riconoscimento cartografico degli interventi urbanizzativo/infrastrutturali di natura pubblica effettuati a far tempo dalla approvazione della prima variante PGT, nonché dell'assetto aggiornato degli ambiti costituenti la Città Pubblica con i conseguenti riscontri di assestamento pianificatorio.

B- la ridenominazione dell'ambito RFG1, Villa Marida (interno al tessuto urbano consolidato), in RFR6 a destinazione residenziale, stante il mancato concretizzarsi dell'opzione finalizzata alla realizzazione di una RSA, secondo la nuova disciplina dettata dall'art. 17.7 NTA, dalla quale si evince la riduzione della consistenza edificatoria rispetto a quanto consentito dal PGT vigente.

C- moderati e irrilevanti riconfinamenti fra ambiti omogenei all'interno del tessuto urbano consolidato/urbanizzato.

3.2 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Le modifiche normative si identificano sostanzialmente, come prima anticipato, con l'adeguamento derivante dal nuovo scenario dottrinale introdotto dalle leggi richiamate al precedente cap. 2.

In particolare esso persegue l'articolazione applicativa dei trasferimenti volumetrici e delle demolizioni/ricostruzioni laddove interessino le classi quarte di fattibilità geologica soprattutto se derivanti dalle prescrizioni all'uopo impresse a seguito delle calamità accadute nell'estate 2021 e dello Studio di Polizia Idraulica (ex RIM).

Per la puntuale descrizione del novellato (articoli, paragrafi, commi ecc.) si rimanda all'elaborato R3-V2 parte integrante della presente variante.

4 PERCORSO METODOLOGICO SULLA PROCEDURA DI VAS

4.1 RAPPORTO PRELIMINARE E CONFERENZA

A mente dell'art. 4 comma 2 bis L.R. 12/05 cit. la variante, non inerendo il Documento di Piano comporta, come prima accennato, la verifica di assoggettabilità a processo di VAS, tenuto comunque conto del Rapporto Ambientale vigente e del relativo Parere Motivato.

Conseguentemente con avviso 23.09.22 prot. 5221 l'Autorità Procedente ha convocato la conferenza della cennata verifica per il 27.10.22 depositandone contestualmente gli atti corredanti. Per le connesse risultanze si rimanda al verbale appositamente predisposto, rubricato al prot. 5917.

4.2 DECRETO DI NON ASSOGGETTABILITA'

Dal suddetto verbale si evincono i seguenti contributi:

1. Regione Lombardia U.T. Insubria, PEC 12.10.22 prot. 5580
2. Ministero della Cultura, Soprintendenza AA.BB.PP., PEC 21.10.22 prot. 5790
3. Provincia di Como, PEC 24.10.22 prot. 5826
4. ARPA Lombardia, PEC 24.10.22 prot. 5827
5. Ing. Andrea Brusa, prot. 5124, 5125 del 16.09.22

Ai fini di fornire chiarimenti e precisazioni in relazione ai suddetti pareri occorre preliminarmente accennare all'attuale fase di transizione, entro la quale inquadrare correttamente la variante in commento, che sta attraversando l'intero assetto urbanistico di Regione Lombardia con le ricadute sugli enti territoriali sottordinati; gli adempimenti, non ancora ottemperati, ai disposti della l.r. 18/2019; i caratteri meramente tendenziali circa i criteri di riduzione del consumo di suolo riconducibili ai soli ambiti di trasformazione e relative soglie comunali così come dettati dall'integrazione PTR (approvata con D.G.R. 19.12.2018 n. XI/411, Burl 13.03.2019 n. 14); il percorso di revisione del PTR in attuale fase di post-adozione (D.G.R. 2.12.2021 n. XI/2137, Burl 29.12.2021 n. 52); lo scadenziario fissato dall'art. 5 l.r. 31/2014, commi 2 e 3, attribuito alle Province per l'adeguamento dei rispettivi PTC (24 mesi) e "a cascata" ai comuni; l'efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT delle previsioni del PTCP disciplinata dall'art. 18 comma 2 pari legge, dove alla lettera A) la tutela dei beni ambientali e paesaggistici deve espletarsi in attuazione dell'art 77, in base al quale non risultano effettuati gli adeguamenti, ivi richiesti alla Provincia, agli obiettivi del PTR; la competenza di ARPA limitata alle fattispecie indicate all'art.13 comma 6 l.r. 12/05 da esercitarsi rispetto al solo Documento di Piano.

Atteso siffatto scenario cui necessariamente rapportarsi per decretare la non assoggettabilità a VAS e per apprestare con le dovute integrazioni e rettifiche gli elaborati suscettibili di adozione consiliare della variante, si riportano le seguenti repliche:

1.REGIONE LOMBARDIA UT INSUBRIA

Preso atto che l'Ufficio rubricato non riveste un ruolo diretto nel contesto della conferenza di VAS, si conferma che la variante è coerente con le disposizioni regionali in tema di gestione del rischio alluvione, di normativa sull'invarianza idraulica e della relativa polizia.

2. MINISTERO DELLA CULTURA SOPRINTENDENZA AA.BB.PP.

Rilevata la dichiarazione dell'Ente in ordine alla inesistenza sul territorio comunale di ritrovamenti archeologici, si precisa che gli artt. 13ter "Elementi puntuali ed areali di valenza paesaggistica e agro/culturale" e 21.1 "APG - aree ed attrezzature pubbliche o di interesse generale" delle NTA vigenti già disciplinano rispettivamente la Grotta del Buco dell'Orso quale geosito dell'Insubria e la inedificabilità delle fasce di rispetto dei beni storico/culturali identificati in cartografia.

Si provvede tuttavia ad inserire nelle pari NTA l'art 13 quater "Ritrovamenti archeologici" finalizzato a garantire l'espletamento delle dovute procedure nel caso di rilevamenti accertati a seguito di interventi di scavo all'interno degli ambiti omogenei "NAF1" Nuclei di antica formazione urbani.

3. PROVINCIA DI COMO

Occorre ribadire che gli ambiti "RF" indicati nel PGT, ed in particolare il comparto "RFG1" ridenominato "RFR6" nella variante in commento, non rientrano negli ambiti di trasformazione "AT" in quanto risultano parte integrante del tessuto urbanizzato/consolidato, conformemente alla classificazione territoriale impressa dal PTCP, e come tali definiti propriamente "di riqualificazione".

A questo proposito essi, non configurando per l'appunto ambiti di espansione (interessanti ab origine aree esterne al tessuto urbanizzato stesso) sono competenza del Piano delle Regole come si evince espressamente dalla DGR 1681/2005 "Modalità per la pianificazione comunale" cap. 4 secondo comma e par. 4.3.1 ultimo comma.

Del resto l'integrazione funzionale e la riparametrazione introdotta nell'ex comparto RFG1, oltretutto recante una notevole riduzione di nuova capacità insediativa da mc. 6.900 a mc. 1.800, non apportano elementi di contraddizione rispetto alle strategie delineate dal DdP sul tema generale della residenzialità.

Inoltre pur volendo commentare, ancorché non dovuto, l'art. 10bis¹ comma 4 l.r.12/05 cit., emerge alla lett. c) innanzitutto come materia del DdP l'individuazione degli ambiti di trasformazione assoggettati a Piano Attuativo (e non anche di riqualificazione), gli indici urbanistico/edilizi in linea di massima e gli eventuali criteri di negoziazione per l'attivazione degli interventi, tenuto conto che questa sezione del PGT non contiene previsioni direttamente incidenti sul regime giuridico dei suoli.

Infatti siffatto processo, e la relativa disciplina, avviene attraverso i Piani Attuativi a mente dell'art. 12 pari legge, esprimendo previsioni vincolanti preposte a esercitare effetti diretti sul suddetto regime giuridico.

Pertanto nel caso in specie i riscontri operativi per gli interventi assoggettati all'approvazione di Piano Attuativo o a titolo abilitativo convenzionato sono competenza del Piano delle Regole secondo la disciplina dettata dall'art 17.7 delle NTA con i riferimenti ivi richiamati all'art. 14 "Attuazione degli interventi".

Non si tratta in conclusione di "trasferimento delle previsioni dal DdP al PdR" insussistendo questo percorso né evidentemente la fattispecie di "medesime aree disciplinate da due atti differenti": le strategie e i criteri individuati dal DdP (rimasti inalterati) sono definiti e tradotti in azione operativa ai fini della loro realizzazione dal PdR e dal PdS "all'interno dell'unicità del processo di pianificazione" (DGR 1681/05 par. 1.3) attraverso le tipologie procedurali fissate dalla legge (art. 12 comma 1 l.r.12/05 cit.).

Le casistiche escluse dall'applicazione di trasferimenti volumetrici consentiti dall'art. 3 NTA non si ritiene possano estendersi alla "superficie agricola naturale," poiché la sua individuazione, ancorché verosimilmente riconducibile al compendio di rete ecologica del PGT, riguarda "gli elementi dello stato di fatto e di diritto" propri della Carta di Consumo di Suolo di cui al par. 4.2 dell'integrazione PTR (DCR 19.12.18 n. XI/411) elaborato richiesto per varianti PGT che prevedano consumo di suolo o anche per un nuovo DdP, condizioni non ascrivibili alla presente variante.

Attesi gli adempimenti connessi alla componente geologica ai fini dell'adozione consiliare, il rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica è regolata dall'art. 35 delle NTA aggiornate.

Rileva precisare che la prima variante PGT è stata approvata con DCC 24.02.17 n. 11 e vigente dal 17.05.2017 (burl n. 20).

In quella occasione le osservazioni presentate dalla Provincia il 2.12.16 prot. 43148 furono puntualmente controdedotte con esito motivatamente non favorevole. Il tutto documentato dagli elaborati corredanti la Deliberazione e ulteriormente confermato dalla esaustiva risposta comunale 6.04.17 prot. 1701 alla lettera provinciale 4.04.17 prot 12906 concernente la richiesta di chiarimenti su tale atto amministrativo.

¹ *Il comune di Laglio rivela una popolazione inferiore a 2.000 abitanti.*

In ogni caso, nello spirito di leale collaborazione fra Enti, occorre chiarire che l'area ex APGc1 ivi riclassificata come VIS2 non è stata oggetto, a seguito degli interventi realizzati nel comparto conformemente a questa destinazione urbanistica, di nuove volumetrie edilizie anche derivanti da ricollocazione.

Relativamente ai richiamati trasferimenti volumetrici regolati dall'art. 3 NTA, penultimo comma, rileva sottolinearne l'esclusione in ampliamento di edifici esistenti nelle aree di rete ecologica. A commento delle motivazioni che hanno indotto l'integrazione aggiunte dalla variante, tenuto conto della casistica già vigente limitata a proprietà immobiliari morfologicamente, ambientalmente e funzionalmente unitarie, parzialmente ricomprese in ambito "PAU", "TUC", "TUV" e "VIS", corre l'obbligo di ribadire che la derogabilità del requisito di avere almeno una parete lungo la linea delimitante la zona PAU è collegata alla imprescindibile necessità di spostare la ricostruzione di edifici siti in classe quarta di fattibilità geologica nella parte di proprietà collocata in classe terza o inferiore.

Ciò a seguito dei programmi di intervento straordinario disposti all'uopo dalla DGR 11.10.21 n. XI/5365 promulgata in esito all'Ordinanza della Presidenza del Consiglio, Dipartimento della Protezione Civile 23.09.21 n. 798. Essa infatti in particolare recita, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi meteorologici del periodo 3.07/8.08.21 ricadenti sul territorio delle Province di Como, Sondrio e Varese, all'art. 1, punto 8 “ gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili/di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti vigenti” (estesi quindi ad ogni livello di gerarchia pianificatoria).

Orbene ciò rappresenta il principale obbligo da recepire nella variante, considerandone il forte carattere di futura prevenzione, come si evince dalle linee programmatiche sinteticamente descritte al precedente cap. 2. Resta comunque inteso che il riscontro normativo del tutto circoscritto ad una specifica fattispecie interessata dai cennati fenomeni emergenziali, unitamente ai requisiti di unità patrimoniale, debba essere perfezionato integrando il penultimo comma dell'art. 3 con il riferimento alla ordinanza della Protezione Civile sopracitata.

Rispetto allo stralcio dell'ambito ATR 3 occorre ricordare che esso era parte integrante della rete ecologica del PTCP, poi ritenuto compatibile nel PGT come area di espansione e di conseguenza denominata "ambito di trasformazione" per la sua collocazione territoriale prossima al tessuto urbanizzato, fermo restando il suo valore naturalistico ed ecosistemico.

Infatti, persistendo l'assenza di ogni interesse edificatorio, lo stralcio impresso dalla prima variante PGT ha voluto ripristinare l'opportunità della tutela attraverso la classificazione "PAU" e di conseguenza la connessione funzionale ai caratteri della rete ecologica stessa.

4. ARPA LOMBARDIA

L'analisi puntuale dei contenuti e degli obiettivi della variante ha consentito all'Agenzia di non ravvisare elementi potenzialmente incidenti sotto il profilo valutativo.

I dettagliati contributi tecnico/normativi, i richiami generali e i suggerimenti suscettibili di concorrere alla realizzazione della sostenibilità ambientale, saranno debitamente acquisiti nella fase attuativa delle previsioni di piano nel quadro delle dovute garanzie di sviluppo compatibili con il contesto ecosistemico del territorio comunale, contenendo l'aumento delle pressioni sulle matrici ambientali.

5. ING ANDREA BRUSA

Il parere è pervenuto prima del deposito degli atti e della convocazione della conferenza di VAS. Esso pertanto non è suscettibile di valutazione nel presente procedimento.

Quanto sopra motivatamente esposto costituisce presupposto integrante e sostanziale del Decreto di non Assoggettabilità a VAS, rubricato al prot. del atteso che questa procedura si è svolta secondo la disciplina dettata dall'art. 4 comma 2 bis lr12/05 cit., circostanza non soggetta a posizioni ostative in sede di Conferenza del 27.10.2022 da parte dei soggetti latori dei pareri pervenuti.

5 CONCLUSIONI

La variante, come sopra acclarato, non ha coinvolto il Documento di Piano, riguardando esclusivamente il Piano delle Regole ed il Piano dei Servizi.

Inoltre, il bilancio insediativo rivela un consistente decremento di mc. 5.100 come sopra anticipato, tutte circostanze che attribuiscono alla presente variante i requisiti di conformità con l'impianto pianificatorio sovraordinato e con gli indirizzi di tutela ivi collegati come riconosciuto dal Rapporto Preliminare VAS.

6 ALLEGATI

- Elenco elaborati

COMUNE DI LAGLIO
Provincia di Como

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
VIGENTE D.C.C. 29.03.2011 n°. 11 B.U.R.L. 27.07.11 n°. 30
1^ VARIANTE D.C.C. 24.02.17 n°. 11 BURL 17.05.17 n. 20

2^ VARIANTE

V2-Re	Relazione	
V2-Is	Tavola delle Istanze: <i>avviso pubblico 25/02/2022</i>	1:2.000/1:5.000

PIANO DEI SERVIZI [PS]

IL SISTEMA DELLA CITTA' PUBBLICA

S2.1-V1 [■]	Il Progetto: dotazioni, tipologie, qualità e quantità prestazionale – AMBITI OGGETTO DI VARIANTE	1:2.000/1:5.000
S2.1-V2	Il Progetto: dotazioni, tipologie, qualità e quantità prestazionale	1:2.000/1:5.000

PIANO DELLE REGOLE [PR]

R2-V1 [■]	Sintesi delle previsioni di piano – AMBITI OGGETTO DI VARIANTE	1:2.000/1:5.000
R2-V2	Sintesi delle previsioni di piano	1:2.000/1:5.000
R3-V2	Norme Tecniche di Attuazione	

ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA [V.A.S.]

VA-V2	Rapporto Preliminare	
-------	----------------------	--